

## SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,  
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA  
PG/2023/528329  
DEL 30/05/2023

Spett.le XXX

**Oggetto: Parere circa l'acquisizione del parere della CQAP per il procedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 di opera rientrante nell'Allegato B) al d.P.R. 31/2017.**

Si risponde al quesito posto per conoscere se debba o meno essere acquisito il parere della CQAP per la definizione di un procedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Codice per i beni culturali e il paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) di un'opera rientrante nell'Allegato B) al d.P.R. n. 31/2017 (*"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*).

A tal riguardo si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. n. 15/2013: ***"La Commissione si esprime ... sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"***;
- l'art. 17, comma 4 -bis, della L.R. n. 23/2004 stabilisce che: ***"Sulla richiesta del permesso o della SCIA in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.***

È evidente quindi l'obiettivo del legislatore regionale che, per chiare finalità di semplificazione e snellimento procedurale, intervenendo su entrambe le disposizioni con la novella del 2017 (V. artt. 7 e 36 della L.R. 23 giugno 2017, n. 12) ha inteso limitare l'ambito di competenza della CQAP per i procedimenti in materia paesaggistica, **escludendo che si debba acquisire il suo parere in caso di "Interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato," di cui all'Allegato B) del d.P.R. n. 31/2017.**

Ne consegue dunque che per gli interventi di cui all'Allegato B) del d.P.R. n. 31/2017 non dovrà essere acquisito il parere della CQAP nei procedimenti "ordinari" volti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, ma anche in quelli in sanatoria, e quindi:

- sia per la definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, del Codice;
- sia nelle ipotesi di rilascio della autorizzazione paesaggistica a sanatoria, ai sensi dell'art. 70, comma 5, della L.R. n. 24/2017.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

*firmato digitalmente*

SaGa